

## DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 319

Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

(GU n.206 del 4-9-1998)

Vigente al: 1-10-1998

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, relativo alla costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea;

Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la Comunita' europea;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 93/717/CE del 22 novembre 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Acquisito il parere della Banca centrale europea;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

## Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "Ufficio": l'Ufficio italiano dei cambi;
- b) "Banca": la Banca d'Italia;
- c) "Statuto": lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

## Art. 2.

## Funzioni dell'Ufficio

1. L'Ufficio italiano dei cambi, in regime di convenzione con la Banca, svolge, quale ente strumentale della Banca stessa, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera. Svolge altresì l'attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. All'Ufficio si applicano le norme stabilite per la Banca in materia di ordinamento e di giurisdizione.

2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma.

3. L'Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che la Banca ritenga opportuno demandargli.

#### Art. 3.

##### Organizzazione

1. L'Ufficio e' retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca.

2. I componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, in materia di incompatibilita' e di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio superiore della Banca.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio.

4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione finanziaria, la composizione e i criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti e gli interventi in materia previdenziale e di utilita' sociale e determina le modalita' e i criteri per la nomina del direttore generale. Lo statuto e' approvato dal Consiglio superiore della Banca, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente.

5. L'ordinamento del personale e' disciplinato dal Consiglio, in conformita' dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificita' organizzative dell'Ufficio.

#### Art. 4.

##### Bilancio

1. Il bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca.

2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della Banca.

3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.

#### Art. 5.

##### Abrogazioni e norme interpretative, transitorie e finali

1. Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, ad eccezione dell'art. 2, comma 3, e la nota (a) del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289.

2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono svolti a titolo principale e diretto.

3. In caso di liquidazione dell'Ufficio, la Banca succede in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, nonche' nella titolarita' dei diritti reali. Per gli utili netti o le eventuali perdite si applica il comma 3 dell'articolo 4.

4. Alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 2, comma 1, si provvede, in sede di prima applicazione, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla stessa data e' approvato lo statuto dell'Ufficio.

5. Per l'esercizio 1998 l'utile netto dell'Ufficio, ferma restando l'attribuzione alla Banca della quota del 25 per cento, e' attribuito al Tesoro dello Stato.

6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 ottobre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei  
Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del  
bilancio e della programmazione  
economica

Dini, Ministro degli affari esteri

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick